REGOLAMENTO (CEE) N. 2065/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

relativo alla percentuale da applicare per il calcolo dell'aiuto per i foraggi essiccati per la campagna di commercializzazione 1993/1994

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati [4], la percentuale da applicare per il calcolo dell'aiuto deve essere fissata secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato;

considerando che a norma dello stesso articolo 5, paragrafo 2, l'aiuto previsto al paragrafo 1 è pari ad una percentuale della differenza tra il prezzo di obiettivo ed il prezzo medio del mercato mondiale per i prodotti in questione;

considerando che, data la situazione sul mercato in questione la percentuale dovrebbe essere fissata al 70 % per la campagna di commercializzazione 1993/1994;

considerando che il regime di sostegno per i foraggi essiccati può richiedere un adeguamento a partire del 1° maggio 1994; che il Consiglio deve, di conseguenza, prendere in tempo utile decisioni per un nuovo regime,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La percentuale da applicare per il calcolo dell'aiuto di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissata al 70 % per la campagna di commercializzazione 1993/1994.

Articolo 2

Entro il 31 marzo 1994, il Consiglio decide, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, se dopo il 1993/1994 il sostegno ai produttori dei prodotti in questione deve continuare a basarsi sull'attuale aiuto specifico o se il sostegno deve essere attuato includendo questi prodotti nel quadro generale degli aiuti ai seminativi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

---

(1) GU n. C 303 del 22. 11. 1991.
(2) GU n. C 125 del 18. 5. 1992.
(3) GU n. C 98 del 21. 4. 1992.
(4) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2275/89 (GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 1).